



## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

(del 27 febbraio 2018)

### IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

richiamati

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 maggio 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)

### ORDINA:

#### Campo d'applicazione

**Art. 1**

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione, sul deposito e sulla vendita al dettaglio della canapa e dei suoi prodotti sul comprensorio comunale.

#### Definizione

**Art. 2**

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

#### Divieti

**Art. 3**

<sup>1</sup>La coltivazione ed il deposito della canapa nonché la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietati in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- nelle zone dove il piano regolatore consente l'edificazione di abitazioni sia esse primarie che secondarie (raggio 300 ml)
- strutture sportive o ricreative (raggio 300 ml)
- parchi gioco (raggio 300 ml)
- sentieri facenti parte della rete escursionistica cantonale (raggio 300 ml)
- scuole (raggio 300 ml)
- fermate del trasporto pubblico utilizzate dagli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo (raggio 300 ml)
- chiese o luoghi di culto (raggio 300 ml)
- istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio 300 ml)
- oratori, foyer, ecc. (raggio 300 ml)
- eventuali altri luoghi che il Municipio ritiene sensibili

<sup>2</sup>Al di fuori dei divieti di cui al cpv. 1, la coltivazione è consentita

unicamente ad aziende agricole riconosciute dalla legislazione federale.

**Art. 4**

**Vendite e stoccaggio**

Eventuali strutture per la vendita e lo stoccaggio della canapa devono essere conformi al piano regolatore e alla legislazione edilizia.

**Art. 5**

**Infrazioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

**Mezzi e termini di ricorso**

**Art. 6**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

**Pubblicazione**

**Art. 7**

A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, dal 13 marzo 2018 fino e compreso il 27 aprile 2018.

**Entrata in vigore**

**Art. 8**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:

  
Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:

  
Giuliano Lippmann